

"Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"
AC 3278

Articolo	Contenuto
<p align="center">Articolo 1. (Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti)</p>	<p>Vengono, tra gli altri, modificati i seguenti articoli del Codice della strada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 10 in materia di trasporti eccezionali vengono ridotte le masse complessive consentite con l'introduzione di deroghe per i veicoli in dotazione alla Protezione civile, agli enti locali e del Terzo settore. La massa complessiva di autoveicoli per il trasporto eccezionale non potrà essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. Rispetto alla norma precedente, non sarà più prevista la massa fino a 108 tonnellate per complessi di veicoli ad otto assi (si diminuisce la massa dei veicoli per non gravare sulle infrastrutture) e viene inserito il limite di 72 tonnellate per quelli a 5 assi. Resta ferma la norma per cui i limiti di massa possono essere superati nel caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile. (modifica introdotta alla Camera comma 1, lett. a-bis); - Art. 15 in materia di violazione del getto di cose da veicoli in movimento, sono aumentate le sanzioni per l'abbandono di rifiuti (modifica introdotta alla Camera comma 1, lett. a-ter); - Art. 50 prevedendo che si considera velocipede anche quello lungo fino a 3,5 metri anziché 3 (modifica introdotta alla Camera comma 1, lett. a-septies); - Art. 60 relativo ai mezzi d'epoca e di interesse storico e collezionistico, vengono ricompresi nella categoria anche ciclomotori e macchine agricole (modifica introdotta alla Camera comma 1, lett. a-novies); - Art. 61 prevedendo che la lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati è portata da 16,50 metri a 18,75 (con una modifica introdotta alla Camera il limite è stato innalzato rispetto ai 18 metri inizialmente previsti). Viene prevista inoltre la condizione dell'idoneità dei mezzi e dei rimorchi all'intermodalità (comma 1, lett. b); - Art. 62 prevedendo che in caso di autobus o filobus a 2 assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 tonnellate e mezza (modifica introdotta alla Camera, lett. b-bis); - art. 80, comma 8 prevedendo, in linea con le richieste confederali, che la facoltà di affidare in concessione, a imprese di autoriparazione le revisioni periodiche dei veicoli per il trasporto merci, è estesa ai rimorchi e ai semirimorchi (comma 1, lett. c). - Art. 80: viene aggiunto il comma 17-bis volto a conferire a un decreto del

"Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"
AC 3278

Articolo	Contenuto
	<p>Ministro IMS il potere di stabilire le modalità di riqualificazione – a fini di revisione dei veicoli a GPL – delle bombole, secondo la normativa europea (modifica introdotta alla Camera, comma 1, lett. c-bis);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 86: si amplia ai motocicli e velocipedi la possibilità di effettuare il servizio di piazza, attualmente prevista solo per le autovetture con conducente e taxi (modifica introdotta alla Camera, comma 1, lett. c-ter); - art. 116 prevedendo che gli autisti del noleggjo con conducente, per conseguire la necessaria patente KA o se del caso KB devono possedere l'attestazione di aver frequentato un corso di formazione di primo soccorso. Tale corso può essere somministrato anche dalle autoscuole (comma 1, lett. d); - art. 173: è ampliato il novero degli strumenti il cui uso è vietato alla guida menzionando espressamente smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi onde garantire che il conducente tenga entrambe le mani sul volante (modifica introdotta alla Camera, comma 1, lett. e-ter). <p>In materia di circolazione in prova si prevede che i veicoli non immatricolati e quelli muniti di carta di circolazione possono circolare con l'autorizzazione in prova per motivi connessi a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Resta fermo l'obbligo assicurativo (comma 3). La disposizione recepisce le richieste da tempo avanzate dalla categoria dell'autoriparazione in quanto estende l'uso della targa di prova all'attività delle imprese di autoriparazione. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL si provvede all'aggiornamento del DPR 474/2001 anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti (comma 4).</p> <p>Con una modifica introdotta alla Camera si rinvia ad un decreto ministeriale l'inserimento delle modifiche ai veicoli riguardanti i "sistemi ruota", tra le modifiche che non richiedono la visita e prova ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione (comma 4-bis).</p> <p>In materia di esercizio dell'attività di autotrasportatore si modifica l'art 14 del d.lgs. 286/2005 – secondo cui l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica – specificando che i veicoli di cui si tratta sono</p>

"Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"
AC 3278

Articolo	Contenuto
	<p>adibiti al trasporto sia di cose sia di passeggeri (comma 5 lett. a). Vengono apportate alcune modifiche all’art. 22 del d.lgs. 286/2005 introducendo modalità per comprovare la qualificazione iniziale e la formazione periodica ai fini del possesso della CQC da parte del titolare di patente di guida rilasciata in Italia, mediante apposizione sulla patente del codice unionale armonizzato “95” (comma 5, lett. b).</p> <p>Con una modifica introdotta alla Camera si riconosce, dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino 35 anni e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, è riconosciuto un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50% dell’importo di tali spese. Ai fini del riconoscimento del contributo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi. Lo stanziamento è di 1 milione di euro per l’anno 2022. (comma 5-bis).</p> <p>Con una modifica introdotta alla Camera si consente, in deroga alla normativa vigente, che a bordo degli autocarri sia presente anche un soggetto neoassunto per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi (comma 5-quinquies).</p> <p>Con una modifica introdotta alla Camera, viene sostituita la nozione di trasporto interregionale di linea con autobus: non è più richiesto che il percorso prestabilito del mezzo tocchi il territorio di almeno 3 regioni ma che sia di lunghezza pari o superiore a 250 chilometri e che colleghi almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la possibilità per i passeggeri di concludere il viaggio all’interno della stessa regione nella quale l’itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all’interno della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilità di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge n. 1575 del 1931, aventi le predette caratteristiche. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il MIMS deve aggiornare il decreto ministeriale n. 316 del 2006 (commi 5-sexies-5-octies)</p> <p>Si modifica il DI 18/2020 relativamente alle attività svolte dagli ispettori incaricati dei controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, prevedendo che con decreto del MIMS sono individuati numero e composizione delle</p>

"Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"
AC 3278

Articolo	Contenuto
	<p>commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti, per l'abilitazione degli ispettori. Inoltre, è previsto che le spese del procedimento di abilitazione sono a carico del richiedente. E' anche precisata la modalità di fissazione dei compensi dei membri delle citate commissioni esaminatrici (comma 6).</p> <p>Con una modifica introdotta alla Camera viene ampliata la platea di destinatari della c.d. bonus taxi – prevista nell'art. 200-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) per alcune categorie fragili – vale a dire donne in gravidanza, ovvero persone con età pari o superiore ai 65 anni, estendendo altresì le facoltà di spesa degli enti locali (comma 6-ter).</p>
<p align="center"> Articolo 2 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche) </p>	<p>Con alcune modifiche introdotte alla Camera, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una modifica sull'affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero, con la possibilità del project financing entro il 2022 (commi 1-bis e 1-ter); - la proroga fino al 31 dicembre 2021 della sospensione degli incrementi delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 (comma 2-bis).
<p align="center"> Articolo 3 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi) </p>	<p>Con una modifica introdotta alla Camera, in considerazione degli effetti negativi determinati dall'emergenza COVID-19 registrati nell'anno 2020 sui fatturati degli operatori economici operanti nel settore del trasporto registrati nell'esercizio 2020, si autorizza l'Autorità di regolazione dei trasporti, per l'esercizio finanziario 2022, a far fronte alla copertura delle minori entrate derivanti dal contributo per il funzionamento, previsto nella misura di 3,7 milioni di euro, mediante l'utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato maturato alla data del 31 dicembre 202 (comma 9-bis).</p>
<p align="center"> Articolo 4-bis (Disposizioni in materia di servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo di natanti) </p>	<p>La disposizione, introdotta alla Camera, prevede la possibilità di destinare ai servizi di linea per trasporto di persone anche ai natanti che svolgono servizio pubblico non di linea.</p>
<p align="center"> Articolo 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in materia </p>	<p>Si modifica l'art. 10, c. 1 lett. f) del d.lgs. 284/2005 relativamente ai requisiti per la rappresentanza delle associazioni dell'autotrasporto all'interno del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. In particolare, si introduce un paletto restrittivo per la Confederazione (alla quale l'associazione di categoria aderisce) prevedendo che la stessa deve aver fatto parte dell'Assemblea Generale del CNEL almeno per tre mandati negli ultimi 5 anni e che può indicare solo un'associazione di categoria dell'autotrasporto merci, che a sua volta deve</p>

"Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"
AC 3278

Articolo	Contenuto
di incentivi per funzioni tecniche)	possedere tutti i requisiti previsti dalla norma per l'accreditamento (comma 11).
Articolo 8 (Disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L)	La disposizione riguarda la disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (legge di bilancio 2019) ed è diretta a specificare che il termine del 31 dicembre 2021, per usufruire dei contributi, si riferisce alla data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione.
Articolo 10 (Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)	Vengono definite alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio (commi 1-6). Con alcune modifiche introdotte alla Camera si prevede che: - al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal PNRR fino al 31 dicembre 2026 le PA possono avvalersi direttamente di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per attività ad esse connesse, strumentali o accessorie (comma 7-quinquies); - le medesime amministrazioni possono avvalersi anche, limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, di Mediocredito Centrale S.p.A. (comma 7-septies) - il MISE è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital (comma 7-sexies).
Articolo 11 (Rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo 394/81)	Si prevede il rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, in attuazione della sub-misura "Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST" relativa al sostegno all'internazionalizzazione in particolare delle PMI, di cui alla Missione 1, Componente 2, Investimento 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR"). L'obiettivo dell'investimento 5 ("Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione") è di rafforzare la competitività delle filiere produttive, agevolando l'accesso ai finanziamenti e favorendo l'internazionalizzazione delle stesse dopo la crisi COVID-19. In particolare, si prevede l'istituzione di due distinte sezioni nell'ambito del Fondo rotativo gestito da Simest:

"Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"
AC 3278

Articolo	Contenuto
	<ul style="list-style-type: none"> - la Sezione Prestiti concede finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e ha una dotazione finanziaria pari a 800 milioni di euro per il 2021; - la Sezione Contributi concede cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta% dei finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sullo stanziamento della sezione Prestiti, con dotazione finanziaria pari a 400 milioni di euro per il 2021 (comma 1). <p>Le imprese richiedenti i finanziamenti agevolati di cui alla Sezione Prestiti possono domandare di essere esentate dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al Fondo 394/81 (comma 2).</p>
<p align="center">Articolo 12 (Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti)</p>	<p>Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni del Mezzogiorno, nonché in quelli ricompresi nelle aree interne del Paese, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si prevede l'istituzione del "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", con una dotazione di 12,4 milioni di euro per il 2021 e 111,2 milioni di euro per il 2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo. Le disposizioni vengono inserite nel DI 91/2017 (nuovo articolo 6-quater).</p> <p>Possono accedere al Fondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti ricompresi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia - i comuni ricompresi nella mappatura aree interne del Paese <p>Le proposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani; - devono, altresì, soddisfare i seguenti ulteriori criteri: privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o comunque essere agevolmente e

"Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agencia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"
AC 3278

Articolo	Contenuto
	<p>celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto all'abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono avere un livello progettuale di dettaglio, ove afferenti a interventi di carattere sociale, sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 140 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) e dall'art. 55 del d.lgs. 117/2017 <p>Con una modifica introdotta alla Camera si modifica l'art. 32 del DL 90/2014 (Pagamenti alle imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione) prevedendo l'attribuzione al Prefetto della possibilità di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto quantificato nel 10% del corrispettivo (comma 12-ter).</p>
<p align="center">Articolo 13 (Misure di agevolazioni per i comuni)</p>	<p>La misura Resto al Sud viene estesa ai comuni delle Isole minori del Centro-Nord Italia (Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene), e alle isole minori lagunari e lacustri (comma 1). Con una modifica introdotta alla Camera si include tra le attività finanziabili il commercio, precedentemente limitato ai soli beni prodotti nell'attività di impresa (comma 1-bis).</p> <p>Si proroga, limitatamente all'anno 2021, dal 15 settembre al 31 dicembre (termine modificato alla Camera), il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti dalla legge di bilancio 2020 (per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile) devono iniziare l'esecuzione dei lavori (comma 2, lett. a).</p> <p>Con una modifica introdotta alla Camera, si prevede che a partire dall'anno 2022, agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno sia assicurato almeno il 40% delle risorse assegnate dal Ministero dell'interno, per la progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (comma 2, lett. b-bis).</p>

"Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"
AC 3278

Articolo	Contenuto														
<p align="center">Articolo 15 (Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale)</p>	<p>Al fine di semplificare il procedimento di perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, viene riformulato il testo dell'articolo 22 della legge n. 42/2009.</p> <p>Di seguito la tabella con la tempistica degli adempimenti:</p> <table border="1" data-bbox="539 869 1433 1850"> <thead> <tr> <th>Termine (entro)</th> <th>Oggetto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 novembre 2021</td> <td>Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili effettua la ricognizione di alcune tipologie di infrastrutture statali.</td> </tr> <tr> <td>30 novembre 2021</td> <td>Gli enti locali trasmettono alla propria Regione e alla propria P.A. la ricognizione delle infrastrutture non statali di loro competenza.</td> </tr> <tr> <td>5 dicembre 2021 (nei 5 giorni successivi)</td> <td>Le Regioni e le P.A. trasmettono la ricognizione delle infrastrutture non statali di loro competenza (unitamente a quelle pervenute dagli enti locali) alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.</td> </tr> <tr> <td>31 dicembre 2021</td> <td>La Conferenza delle regioni e delle province autonome trasmette il documento di ricognizione conclusivo (da essa predisposto), al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.</td> </tr> <tr> <td>31 marzo 2022</td> <td>È adottato il DPCM sui criteri di priorità e sulle azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione</td> </tr> <tr> <td>30 aprile 2022 (Entro 30 giorni dal DPCM)</td> <td>È adottato, con decreto del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, un apposito Piano che individua gli interventi da realizzare. L'individuazione di tali interventi avviene anche sulla base di una proposta non vincolante da parte della Conferenza delle regioni Il Piano è comunicato alla Conferenza Unificata</td> </tr> </tbody> </table>	Termine (entro)	Oggetto	30 novembre 2021	Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili effettua la ricognizione di alcune tipologie di infrastrutture statali.	30 novembre 2021	Gli enti locali trasmettono alla propria Regione e alla propria P.A. la ricognizione delle infrastrutture non statali di loro competenza.	5 dicembre 2021 (nei 5 giorni successivi)	Le Regioni e le P.A. trasmettono la ricognizione delle infrastrutture non statali di loro competenza (unitamente a quelle pervenute dagli enti locali) alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.	31 dicembre 2021	La Conferenza delle regioni e delle province autonome trasmette il documento di ricognizione conclusivo (da essa predisposto), al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.	31 marzo 2022	È adottato il DPCM sui criteri di priorità e sulle azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione	30 aprile 2022 (Entro 30 giorni dal DPCM)	È adottato, con decreto del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, un apposito Piano che individua gli interventi da realizzare. L'individuazione di tali interventi avviene anche sulla base di una proposta non vincolante da parte della Conferenza delle regioni Il Piano è comunicato alla Conferenza Unificata
Termine (entro)	Oggetto														
30 novembre 2021	Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili effettua la ricognizione di alcune tipologie di infrastrutture statali.														
30 novembre 2021	Gli enti locali trasmettono alla propria Regione e alla propria P.A. la ricognizione delle infrastrutture non statali di loro competenza.														
5 dicembre 2021 (nei 5 giorni successivi)	Le Regioni e le P.A. trasmettono la ricognizione delle infrastrutture non statali di loro competenza (unitamente a quelle pervenute dagli enti locali) alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.														
31 dicembre 2021	La Conferenza delle regioni e delle province autonome trasmette il documento di ricognizione conclusivo (da essa predisposto), al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.														
31 marzo 2022	È adottato il DPCM sui criteri di priorità e sulle azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione														
30 aprile 2022 (Entro 30 giorni dal DPCM)	È adottato, con decreto del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, un apposito Piano che individua gli interventi da realizzare. L'individuazione di tali interventi avviene anche sulla base di una proposta non vincolante da parte della Conferenza delle regioni Il Piano è comunicato alla Conferenza Unificata														

**"Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agencia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"
AC 3278**

Articolo	Contenuto
<p align="center">Articolo 16 (Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari)</p>	<p>Con una modifica introdotta alla Camera, si interviene sulle norme contabili previste dall'art. 1-septies del D.L. 73/2021, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021. In particolare, si dispone la possibilità di annotazione nel libretto delle misure, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, delle lavorazioni eseguite, in alternativa alla prevista contabilizzazione delle medesime lavorazioni, al fine di determinare la compensazione delle variazioni dei prezzi dei materiali impiegati (comma 3-novies).</p>
<p align="center">Articolo 16-ter (Modifica all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)</p>	<p>La disposizione introdotta alla Camera modifica l'art. 48 del DI 77/21 in base al quale le stazioni appaltanti, al solo scopo di assicurare la trasparenza, danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al medesimo comma mediante i rispettivi siti web istituzionali. Con la modifica si precisa che la pubblicazione sui siti web istituzionali non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.</p>